TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

Art. 31

Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

E' data al Governo del Re la facolta' di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per l'interno

Federzoni.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Estremi	Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-sull-assunzione-diretta-dei-pubblici-servizi/art-31-art-31-della-legge-29-marzo-1903-n-103-e-art-1-del-regio-decreto-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it